

# COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

# N. 59

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO PER L'APPROVAZIONE DEL TITOLO XI – NORME ENERGETICO - AMBIENTALI -, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.13/08.

L'anno *duemiladodici*, addì *tre* del mese di *maggio* nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori seguenti:

			PRESENTI	ASSENTI
CRUDELE	FRANCESCO	SINDACO	х	
COSTANTINI	MARIO	VICE SINDACO	х	
ABBINANTE	ROCCO	ASSESSORE	х	
CARELLA	GIOACCHINO	"	х	
LARICCHIA	MICHELE	"	х	
LOSURIELLO	STELLA MARIA ANTONIA	"		Х
SICOLO	NICOLA	"	Х	

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Di Natale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto indicato.

#### Premesso che:

L'Amministrazione comunale è impegnata nel favorire gli interventi rivolti al miglioramento della qualità del proprio territorio. A tal fine sono in essere diverse iniziative e progetti in ambito urbano, con l'obiettivo di qualificarne il tessuto, senza pregiudicare il rispetto dell'ambiente circostante e preesistente (costruito e non), in una visione più ampia di integrazione, di continuità e di attenzione agli aspetti di sostenibilità dei contesti oggetto di intervento;

L'Amministrazione comunale ha altresì avviato l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla nuova normativa, realizzando incontri con tecnici professionisti esterni e con le imprese operanti nel territorio comunale, nel corso dei quali è stata evidenziata la necessità di modificare alcune norme del Regolamento Edilizio;

A seguito di ciò, il Settore A.T. sta svolgendo un lavoro finalizzato a dotare il Comune di Capurso di un nuovo testo regolamentare, in adesione alle richieste esterne ritenute condivisibili, ma soprattutto finalizzato alla revisione unitaria dell'intero Regolamento Edilizio, quale valido strumento di riferimento, aggiornato alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica, nazionale e regionale, come prescritto ai sensi della legge regionale n. 3/2007;

In applicazione alla citata legge Regionale n. 13/08, si precisa che l'art. 11 introduce modifiche alle modalità di calcolo degli indici e dei parametri edilizi, ai fini delle determinazioni dei volumi, delle superfici, delle distanze e dei rapporti di copertura;

#### **DATO ATTO CHE:**

- la Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 "Norme per l'abitare sostenibile" promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76 CEE del Consiglio, privilegiando la tutela e valorizzazione delle proprie peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, defininendo gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1471 del 04.08.2009 "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10 L.R. 13/2008) la Regione Puglia ha approvato il "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici" in attuazione della L.R. 13/2008 art. 10 (Norme per l'abitare sostenibile), composto del "Protocollo completo" e dello "Strumento di qualità energetica", che costituisce atto di indirizzo e che permette la valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici e del contesto nel quale si inseriscono, a norma dell'art. 10 della L.R. 13/2008;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2272 del 24.11.2009 "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009" la Regione Puglia ha approvato il Sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", composto da:
- Procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del sistema di valutazione approvato con DGR 1471/2009" Allegato A Modello di Domanda

Allegato B - Dichiarazione di conformata delle opere eseguite al progetto presentato

Allegato C – Attestato di conformità del progetto

Allegato D – Certificato di sostenibilità ambientale

Allegato E "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici" in attuazione della L.R. 13/2008 - art. 10 (Norme per l'abitare sostenibile), costituito dal "Protocollo completo" e dallo "Strumento di qualità energetica" che, in quanto modificati e integrati rispetto al Sistema di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 1471, li sostituisce integralmente;

Allegato F - Linee guida protocollo completo

Allegato G - Linee guida Strumento di qualità energetica

Allegato H - Istruzioni d'uso del software che, allegati al provvedimento regionale, ne costituiscono parte integrante;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- -il Comune di Capurso ai sensi dell'art. 3, c. 3 della Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 "Norme per l'abitare sostenibile" intende incentivare gli interventi di edilizia sostenibile attraverso le seguenti funzioni:
- a) la realizzazione di strumenti di governo del territorio e l'integrazione di quelli esistenti secondo i contenuti della presente legge;
- b) la concessione di incentivi previsti ai sensi dell'articolo 12;
- c) il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali;
- d) la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
- -ai sensi dell'art. 12, c. 1 della Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 "Norme per l'abitare sostenibile", i Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal Disciplinare tecnico di cui all'art. 10 della LR 13/2008: a. riduzioni dell'ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'edilizia residenziale sociale, e in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di sostenibilità energetico-ambientale di cui alla presente legge;
- b. incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal DM 2 aprile 1968, n. 1444, e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni. Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.
- nell'ambito del bando regionale "PRINCIPI ATTIVI 2010", istituito con determinazione dirigenziale n. 57 del 22/02/2010, adottato con i relativi allegati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°37 del 25/02/2010, è stato presentato un progetto di candidatura denominato "SERVIZI DI CONSULENZA PER L'ADOZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA SOSTENIBILE NEL COMUNE DI CAPURSO (BA)" da parte dell'associazione temporanea di professionisti "AMBRIOLA-LORUSSO ARCHITETTI" con sede legale in Capurso alla via Lattanzio 43;
- tale progetto ha riscontrato, da parte degli Assessorati all'Assetto del Territorio e alle Programmazioni Finanziarie e Bilancio del Comune di Capurso, la promozione, il patrocinio e la collaborazione necessaria per la redazione di un documento che fosse condiviso dai Tecnici Promotori e dall'Amministrazione stessa, con l'impegno di adottarlo come Strumento di governo

del territorio nel rispetto degli interessi della collettività. Lo stesso progetto è stato ammesso a finanziamento dal bando regionale "PRINCIPI ATTIVI 2010", con Atto di Impegno e Regolamentazione, stipulato in data 13/06/2011 tra la Regione Puglia e l'associazione temporanea dei suddetti professionisti e la cui naturale scadenza è prevista per il 13/06/2012;

- -Contestualmente l'Amministrazione è impegnata in un progetto, finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del bando "PRINCIPI ATTIVI 2010", che vede coinvolti il Comune, la Regione e professionisti interni ed esterni, con l' obiettivo prioritario di adottare nel territorio comunale di Capurso (BA), la legge regionale 13/2008 (norme per l'abitare sostenibile), regolamentando l'accesso ai previsti bonus volumetrici e/o economici, con lo scopo di promuovere gli interventi di edilizia sostenibile;
- Inoltre il nuovo regolamento edilizio, che il Settore Assetto del Territorio sta predisponendo, è aggiornato al DPR n. 380/01 e ss. mm. e ii., è impostato secondo uno schema organico che, a partire da un lessico delle definizioni degli indici, dei parametri edilizi e delle categorie di intervento, prevede poi una scansione delle relative procedure aggiornate alle vigenti norme nazionali nonché alle innovazioni introdotte dalla normativa regionale in materia; al titolo XI del suddetto REC ritroveremo la disciplina delle norme energetico-ambientali da applicare nel territorio comunale;

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

Il Comune, con atto del 31/01/2012 in coerenza alle scelte di incentivare la qualità in edilizia attraverso il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile, ha firmato il protocollo d'intesa con la Regione Puglia al fine di sperimentare in concreto un progetto Pilota per l'applicazione del protocollo ITACA 2011; infatti la realizzazione di "progetti pilota", già previsti dalla Legge regionale n. 13/08, è in grado di mostrare, in maniera tangibile, l'applicazione dei principi della sostenibilità architettonica all'edilizia.

#### **DATO ATTO CHE:**

Ai fini dell'efficacia della norma regionale (LR 13/08) è necessario che il comune deliberi in merito alla integrazione, nel nuovo regolamento edilizio, delle norme per l'abitare sostenibile con riferimento esplicito alla graduazione degli incentivi, con l'attivazione di un sistema efficace di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge.

#### **RITENUTO CHE:**

Risulta utile integrare tra loro e portare avanti i diversi approfondimenti e lavori in atto relativi ai seguenti aspetti:

- -Nuovo Regolamento Edilizio;
- -Bando Regionale Principi Attivi, finalizzato ai servizi di consulenza per l'adozione di nuovi strumenti urbanistici finalizzati alla promozione dell'architettura sostenibile nel Comune di Capurso, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione ed incentivazioni dettati dalla legge regionale n. 13/08;
- -Progetti pilota da attivare nel territorio comunale per consentire la sperimentazione sul campo delle norme introdotte dalla normativa regionale in materia di edilizia sostenibile;

#### RITENUTO ALTRESI' CHE:

L'Amministrazione comunale, al fine di favorire nel proprio territorio, la realizzazione di edifici eco-sostenibili e la riqualificazione dei quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica ed incompatibilità ambientale, con le esclusioni sopra riportate, intende mettere in essere tutte le strategie utili a diffondere la conoscenza dei principi di sostenibilità delle costruzioni

edilizie, e pertanto intende promuovere l'attivazione di progetti Pilota, ai sensi dell'art. 14 della stessa Legge Regionale n 13 del /08;

<u>PRESO ATTO</u> che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000:

- 1) parere di regolarità tecnica *favorevole* espresso dal Capo Settore Assetto del Territorio in data 18/4/2012;
- 2) parere di regolarità contabile *non espresso*, atteso che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né riduzione di entrata, dal Responsabile del Settore Finanziario in data 24/04/2012;

**VISTO** il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. n. 380/01 e ss. mm. e ii. .

**VISTA** la legge regionale n. 13/2008;

**VISTA** la legge regionale n. 3/2009;

**VISTA** le D.G.R. n. 1471del 04.08.2009 e n. 1472 del 24.11.2009;

**<u>VISTI</u>** i seguenti elaborati prodotti con il progetto Principi attivi sopra descritto:

- RG (Relazione Generale);
- A1 (Macro aree Planimetria);
- A2(Macro aree Documentazione fotografica);
- A3(Macro aree Tabella dei Caratteri);
- Norme Energetico-Ambientali.

**VISTO** quanto riportato in specifico nel paragrafo "4.9 GRADUAZIONE DEGLI INCENTIVI" delle Norme energetico ambientali presentate e che previa approvate dal Consiglio faranno parte integrante del regolamento Edilizio Comunale - TITOLO XI;

#### **DELIBERA**

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di manifestare la volontà di incentivare nel proprio territorio la realizzazione di edifici ecosostenibili e la riqualificazione dei quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica;

- 3) Di stabilire che gli incentivi relativi all'applicazione della LR 13/08 saranno proposti all'approvazione del Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri di graduazione fissati dalla stessa L.R. 13/08 e relativi regolamenti attuativi, tenuto conto delle risultanze degli studi e valutazioni sul territorio, desunti negli elaborati prodotti con il progetto (PRINCIPI ATTIVI) sopra riportati, che pertanto saranno finalizzati anche a favorire gli interventi relativi a contesti urbani degradati e da riqualificare nel territorio Comunale secondo quanto riportato nel paragrafo " 4.9 GRADUAZIONE DEGLI INCENTIVI" delle norme energetico ambientali- titolo XI descritte in premessa allegate alla presente Deliberazione a farne parte integrante quale proposta di approvazione in consiglio Comunale;
- 4) Di precisare che gli incentivi economici potranno essere applicati, ai sensi della L.R. 13/08 secondo le tabelle approvate con D.C.C. ad esclusione del Progetto Pilota, trattandosi di caso unitario e sperimentale su Protocollo 2011 e che viene disciplinato secondo l'incentivo unitario con apposita e separata delibera di Giunta Comunale;
- 5) Di incaricare il Dirigente del Settore A.T. di provvedere a porre in essere ogni atto esecutivo consequenziale al presente provvedimento.







# CAPURSO SOSTENIBILE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

RE

H

TITOLO XI: NORME IN MATERIA ENERGETICO - AMBIENTALE APRILE 2012
AGG.

redatto da: AMBRIOLA - LORUSSO ARCHITETTI



SERVIZI DI CONSULENZA PER L'ADOZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA SOSTEVIBILE NEL COMUNE DI CAPURSO

#### TITOLO XI - NORME IN MATERIA ENERGETICO-AMBIENTALE

#### CAPITOLO I - CERTIFICAZIONE ENERGETICA

#### 1.1 PREMESSA

La certificazione energetica, in applicazione della direttiva europea 91/2002/CE, è uno stumento di valutazione delle prestazioni energetiche di un edificio derivanti dall'analisi del "sistema edificio-impianto". Contiene informazioni circa i consumi energetici necessari al riscaldamento, al raffrescamento, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla illuminazione, e consente di effettuare una stima dei costi di gestione di un immobile.

La procedura di certificazione energetica è il risultato di una diagnosi energetica dell'edificio attraverso un'analisi dettagliata, che consente di determinare i vari flussi energetici, i malfunzionamenti e le conseguenti misure di miglioramento possibili, esplicitata attraverso la redazione, a seconda dei casi, dell'attestato di qualificazione energetica e/o dell'attestato di certificazione energetica.

I dati riportati nella certificazione energetica non forniscono con esattezza il consumo di energia di un edificio, ma un consumo standardizzato, calcolato considerando condizioni d'uso normalizzate da specifiche normative tecniche.


La certificazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 192/05 e s.m.i., si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/93, indipendentemente dalla presenza o meno di un impianto termico.

Non sono oggetto di certificazione energetica, i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili purche scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, Inoltre sono esclusi:

- gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma
   1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati
  per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
  altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici dei settore civile.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistano porzioni di immobili adibite ad usi diversi (resideziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è certificato classificandolo in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel caso



di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia e potenza. Per i predetti edifici, si può quindi prevedere:

- a) in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l'utilizzo del rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell'indice di prestazione energetica limite EPLi);
- b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l'indice di prestazione energetica (EPLi) dell'edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
- c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l'installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell'indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell'impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti. A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.

#### 1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 10 del 09/01/1991 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- 2) D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge n. 10 del 09/01/1991"
- Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in ediliza";
- 4) Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia"
- 5) Decreto Legislativo n. 115 del 30/05/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttita 93/76/CEE;
- 6) D.P.R. 24 Febbraio 2009 "Decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere A) e B), del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 192 e succesive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2009/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;

- D.P.R. n. 59 del 02/04/2009 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico;
- 8) D.M. 26/06/2009 "Linee guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici".
- Regolamento Regionale n. 10 del 10/02/2010 "Regolamento per la Certificazione Energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005"
- 10) Decreto Legislativo n. 28 del 3 Marzo 2011 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifiche e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

#### 1.3 SOGGETTO CERTIFICATORE

Il soggetto certificatore è la figura professionale strategica del processo di certificazione energetica. Deve rispondere ai criteri richiesti dall'art. 10 della Direttiva 2002/91/CE "esperti indipendenti", e quindi in possesso di quei requisiti di professionalità nel settore con garanzia di terzietà ed indipendenza rispetto al processo di certificazione.

I soggetti abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, sono quelli individuati al punto 2 del TITOLO III, allegato III del D.Lgs. 115/2008.

Il soggetto certificatore non deve avere avuto alcun ruolo precedente nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio sottoposto a certificazione energetica, così come previsto all'art. 7 del R.R. 10/2010.

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del D. Lgs 192/2005 e s.m.i., in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore (incaricato della redazione dell'attestato di qualificazione energetica o dell'attestato di certificazione energetica) avviene prima dell'inizio dei lavori.

Nei casi in cui sono previsti a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell'edificio (bonus volumetrici, ecc.), la nomina del soggetto certificatore incaricato di redigere l'attestato di certificazione energetica, deve essere comunicata all'UTC contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo finalizzato ad ottenere il suddetto incentivo.

Il Soggetto certificatore, nell'ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, di tecniche strumentali.

#### 1.4 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'attestato di qualificazione energetica, così come definito nell'Allegato A comma 2 del D.Lgs 311/2006, è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico, o, ove non siano fissati

tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

In base all'art. 8, comma 2 del D.Lgs 192/2005, il direttore dei lavori, al termine dei lavori, deve asseverare la conformità delle opere realizzate al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 28, della Legge 10/1991, nonchè asseverare l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio. Tale documentazione deve essere presentata al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori che altrimenti sarà ritenuta inefficace.

#### 1.5 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L'attestato di certificazione energetica deve essere redatto obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 192/2005, dell'art. 6, del D.M. 26/06/2009, e dell'art.3 del Regolamento Regionale 10/2010 nei seguenti casi:

- 1. Trasferimento a titolo oneroso degli immobili
- 2. Nuova edificazione:
- Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile maggiore di 1000 mq;
- Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile maggiore di 1000 mq;
- 5. Accesso ad incentivi o agevolazioni fiscali ove previsto;
- 6. Contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici;
- Edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 del D.Lgs 192/2005

L'attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato, al sensi dell'art 6 comma 4 del D.M. 26/06/2009 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") ad ogni intervento edilizio e impiantistico di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell'edificio nei seguenti casi:

- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu' alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi
  che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica
  dell'edificio;
- 4. facoltativo in tutti gli altri casi.

Entro quindici giorni dalla data di rilascio dell'attestato di certificazione energetica, il proprietario ne trasmette copia ai competenti uffici regionali così come previsto dal D.M. 26 Giugno 2009, Allegato A, art. 9.

#### 1.6 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI NON RISCALDATI

Per la certificazione energetica di edifici privi di impianti termici, così come definiti dal comma 14 dell'allegato A al D.Lgs 192/05, si procede facendo riferimento alle "Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria" riportate nell'allegato I del D.M. 26/06/2009.

#### 1.7 ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI DA PARTE DELL'A.C.

Spettano alle Amministrazioni Comunali la verifica di conformità edilizia, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni necessarie perchè ci sia rispondenza tra la relazione tecnica di progetto, presentata prima dell'inizio dei lavori, e le opere realizzate ed asseverate dal direttore dei lavori, compresi l'attestato di qualificazione energetica e la dichiarazione di fine lavori.

Le disposizioni sulle ispezioni degli edifici e degli impianti, che possono essere eseguite in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori, sono contenute nell'art. 131 del D.P.R. 380/2001 così come modificate e integrate dall'art. 8 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

L'attività di accertamento da parte della Amministrazione Comunale è caratterizzata da una prima fase di controllo documentale finalizzata ad accertare che il progetto delle opere e degli impianti siano conformi alle norme vigenti e rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti. La seconda fase dei controlli è caratterizzata dalle ispezioni in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori indicata dal committente, eseguiti da personale qualificato, anche esterno alla pubblica amministrazione, ma da questa incaricato, così come previsto nell'art. 33 della Legge 10/1991, commi 3, 4 e 5. Tali ispezioni possono avvenire anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile che, in questo caso, ne dovrà sostenere i relativi costi.

In caso di difformità rilevate in situ, si applicano le disposizioni cogenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 della Legge 10/1991, ovvero:

- L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro.
- Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
- Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
- Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
- L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
   2.582 euro e non superiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
- Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve dame comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164

- euro e non superiore a 51.645 euro.
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la
  sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
  per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione
  amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
- Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve fame denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
  - nonchè quelle previste all'art. 15 del D.Lgs 192/2005, ovvero:
- Il progettista che rilascia la relazione di cui all'art. 8 senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui
  all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie
  di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella
  calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di
  certificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della
  parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione
  deve dame comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari
  conseguenti.
- Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere, di cui
  all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione
  amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che
  applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i
  provvedimenti disciplinari conseguenti.
- Il direttore del lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
- Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
- L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma
   2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve dame comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
- In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
- In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullità pu
   essere fatta
   valere solo dal conduttore.

#### CAPITOLO II - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

#### 2.1 PREMESSA

Con l'emanazione del D.Leg.vo n°28 del 03.03.2011, viene data attuazione alla direttiva 2009/28/CE della Comunità Europea che prevede il raggiungimento, entro il 2020, dei seguenti obiettivi:

- riduzione del 20% delle emissioni di gas serra;
- riduzione del 20% del fabbisogno energetico;
- aumento del 20% dell'impiego di fonti rinnovabili

La normativa, entrata in vigore il 29 Marzo 2011, ridefinisce gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi, nonchè gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra citati. Il decreto prevede una applicazione graduale degli interventi obbligatori.

#### 2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento all'art. 11 del D.Lgs 28/2011, i progetti di edifici di *nuova costruzione* e i progetti di *ristrutturazioni rilevanti* (così come definiti all'art. 2 del D.Lgs 28/2011) negli edifici esistenti, devono prevedere, a pena del diniego del rilascio del titolo abilitativo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e secondo le decorrenze previste dall'allegato 3 al D.Lgs 28/2011 che si riportano nella seguente tabella:

Data di presentazione del titolo abilitativo	% del fabbisogno di ACS prodotta da fonti energetiche rinnovabili	% del fabbisogno complessivo per ACS, riscaldamento e raffrescamento, prodotta da fonti energetiche rinnovabili
Dai 29/03/2011 al 30/05/2012	50%	1
Dal 31/05/2012 al 31/12/2013	50%	20%
Dal 01/01/2014 al 31/12/2016	50%	35%
Dal 01/01/2017	50%	50%

Il comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs 28/2011, elenca gli edifici esclusi dall'applicazione degli obblighi in questione.

#### 2.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 29 Dicembre 2003 nº 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
- D.Lgs n°152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale"
- Decreto Legislativo 30 Maggio 2008 nº 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva

93/76/CEE."

- Legge 23 Luglio 2009 nº 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia".
- Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- Legge Regionale 18 Ottobre 2010 n° 13 "Modifiche e integrazioni alla L.R. 12/04/2001 n° 11: Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".
- Regolamento Regionale 30 Dicembre 2010 n. 24 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia".
- D. Leg. vo 3 Marzo 2011 nº 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successive abrogazioni delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- Delibera della Giunta Regionale 10 Marzo 2011 n. 416 "Circolare n.2/2011: Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere".

#### 2.4 DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE

Con riferimento al D.M. 10 Settembre 2010 e al R.R. n°24/2010, il progettista è tenuto alla verifica dell'idoneità dell'area sulla quale intende realizzare l'intervento.

Le procedure amministrative riguardanti gli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono regolamentate, a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto, dal D.M. 10 Settembre 2010, dall'allegato 2 al R.R. N°24/2010, dalla DGR n° 416 del 10/03/2011 e dal D.Leg.vo n° 28/2011.

L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti può essere soggetta a tre diverse procedure:

- Autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione per gli impianti di maggiore potenza secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.Leg.vo 387/2003, così come modificato dal paragrafo 10 del D.M. 10/09/2010 e dall'articolo 5 del D.Lgs n° 28/2011;
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) introdotta dall'art. 6 del D.Lgs 28/2011 che si applica alle attività di costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida del D.M. 10/09/2010. La nuova procedura sostituisce il regime della Denuncia di Inizio Attività (DIA) e si applica a tutti gli interventi delle linee guida che in precedenza erano appunto soggetti a DIA o SCIA.
- Comunicazione di inizio attività libera relativamente agli interventi di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida del D.M. 10/09/2010, e all'art. 6, comma 11 del D.M. 28/2011.

#### 2.4.1 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

#### 2.4.1.1 Interventi soggetti a COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' LIBERA

- a) Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs 30/05/2008 n° 115):
  - impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi:
  - la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
  - gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n° 42 e s.m.i. recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nei casi previsti dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs 115/2008.
- b) Impianti fotovoltaici realizzati su edificio o sulle loro pertinenze, con modalità differenti a quelle di cui ai punti 2.4.1.2 a), 2.4.1.1 a) aventi le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001, così come aggionato dal D.L. 25/03/2010 n°40):
  - realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
  - aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (≤ 200 kW);
  - realizzati al di fuori della zona A di cui al DM 02/04/1968 nº 1444

#### 2.4.1.2 Interventi soggetti a PAS

- a) Impianti fotovoltaici non ricadenti tra quelli di cui al punto 2.4.1.1, realizzati su edificio e aventi tutte le seguenti caratteristiche:
  - moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
  - la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non è superiore a quella del tetto dell'edificio sul guale i moduli sono collocati;
- b) Impianti fotovoltaici non ricadenti tra quelli di cui ai punti 2.4.1.2 a) e 2.4.1.1, con moduli ubicati al suolo e con potenza inferiore a 20 kW.

#### 2.4.1.3 Interventi soggetti ad autorizzazione unica

- a) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, proposti su aree agricole, solo se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità degli impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali, con potenza compresa tra 20 e 200kW senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc;
- b) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, di tipologia diversa da quella riportata al punto precedente con potenza compresa tra 20 e 200 kW;
- c) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza maggiore di 200 kW;

# 2.4.2 IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

#### 2.4.2.1 Interventi soggetti a COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' LIBERA

- a) operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza da 0 a 50 kW (microgenerazione);
- b) Realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e con potenza compresa tra 0 e 200 kW.

#### 2.4.2.2 Interventi soggetti a PAS

- a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti tra quelli di cui al punti 2.4.2.1 operanti in assetto cogenerativo e con potenza da 50 a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;
- b) alimentati a biomasse differenti dalle tipologie di cui ai punti 2.4.2.2 a), 2.4.2.1 con potenza inferiore a 200 kW;
- c) alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas ,differenti dalle tipologie di cui ai punti 2.4.2.2 a) e 2.4.2.1, di potenza inferiore a 250 kW.

#### 2.4.2.3 Interventi soggetti ad autorizzazione unica

a) Impianti a biomasse non ricadenti nelle precedenti categorie, di potenza maggiore di 200 kW

#### 2.4.3 IMPIANTI EOLICI

#### 2.4.3.1 Interventi soggetti a COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' LIBERA

- a) Impianti installati sui tetti degli edifici esistenti, costituiti da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m (se in aree non vincolate dal D.Lgs 42/2004).
- b) Torri anemometriche finalizzate alla misura temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
  - realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
  - installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
  - sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;
  - entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato del luoghi.

#### 2.4.3.2 Interventi soggetti a PAS

- a) Impianti per minieolico con aereo generatori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri, se:
  - proposti su aree agricole,
  - specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità degli impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari local!
  - il numero di aerogeneratori è ≤ 3;
  - 0 ≤ P < 60 kW senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.
  - b) tipologie differenti da quelle di cui al punto 2.4.3.2 a) e 2.4.3.3 a), con 0 < P ≤ 60 kW
- c) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 2.4.3.1
   b) nel caso in cui si preveda una durata di rilevazione superiore ai 36 mesi.

#### 2.4.3.3 Interventi soggetti ad autorizzazione unica

- a) Impianti per minieolico con aereo generatori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri, se:
  - proposti su aree agricole,
  - specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locall
  - il numero di aerogeneratori è ≤ 3;
  - 60 ≤ P ≤ 200 kW senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.
  - b) Parchi eolici o singoli aerogeneratori diversi da quelli riportati al punto precedente.

#### 2.4.4 IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI

#### 2.4.4.1 Interventi soggetti a COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' LIBERA

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza compresa tra 0 e 200 kW, realizzati in edifici esistenti, sempre, che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

#### 2.4.4.2 Interventi soggetti a PAS

Impianti idroelettrici diversi da quelli di cui al punto 2.4.4.1, con potenza inferiore a 100 kW.

#### 2.4.4.3 Interventi soggetti ad autorizzazione unica

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici diversi da quelli di cui ai punti 2.4.4.1 e 2.4.4.2.

#### 2.4.5 IMPIANTI SOLARI TERMICI

#### 2.4.5.1 Interventi soggetti a COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' LIBERA

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 3 Marzo 2011 n°28, gli impianti solari termici, sono soggetti alla comunicazione di inizio attività libera nei seguenti casi;

- impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi, semprecchè la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato e l'intervento non ricada nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004;
- impianti realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne degli edifici e ubicati al di fuori dei centri storici.

#### CAPITOLO III - RISPARMIO IDRICO

#### 3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 10 Giugno 2008 n° 13 "Norme per l'abitare sostenibile", gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 3, comma 1 del DPR 6 Giugno n° 380, è obbligatorio, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificatamente assentita dal comune, l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.

Al fine di ridurre II consumo di acqua potabile, per le nuove costruzioni e per gli edifici esistenti, nel caso di rifacimento dell'impianto idrico sanitario o di realizzazione di nuovi servizi igienici, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione dei flussi di acqua dalle cassette di scarico dei W.C. in base alle esigenze specifiche. Devono pertanto essere installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione del risciacquo con almeno due diversi volumi d'acqua, il primo di massimo 9 litri, il secondo di massimo 4 litri.

Per quanto concerne la gestione delle acque piovane si riportano le seguenti prescrizioni:

- la progettazione delle nuove edificazioni deve prevedere, per ogni unità immobiliare, la
  realizzazione di una rete idrica duale, differenziando la rete di distribuzione dell'acqua potabile
  da quella di distribuzione delle acque piovane recuperate che verranno utilizzate per gli usi
  compatibili. Si riportano, a titolo di esempio, alcuni dei possibili usi compatibili:
  - annaffiature delle aree verdi,
  - lavaggio dei piazzali,
  - alimentazione delle reti antincendio,
  - alimentazione delle cassette di scarico dei w.c.
  - alimentazione di lavatrici,
  - lavaggio auto,
  - usi tecnologici quali sistemi di climatizzazione passiva o attiva.
- Nei nuovi piani attuativi, dovrà essere prevista, quale opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di ripresa per il successivo riutilizzo per gli usi compatibili relativi alle utenze pubbliche. Tali opere dovranno essere ubicate al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e, comunque in siti orograficamente idonei. Il dimensionamento delle cisterne dovrà avvenire durante la fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, in base agli specifici fabbisogni idrici del piano attuativo.
- Il captaggio delle acque può avvenire, in maniera diretta, dalle coperture degli edifici, mentre le acque provenienti da aree adibite a sosta o transito di autoveicoli dovranno essere preventivamente trattate.

#### 3.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PROCEDURE

Il progettista, in fase di richiesta del titolo abilitativo, dovrà produrre la seguente documentazione:

- relazione tecnica esplicativa contenente la descrizione dell'intervento, l'esplicitazione dei
  calcoli relativi al dimensionamento dell'impianto (a tal proposito si faccia riferimento alle
  indicazioni contenute al "criterio 3.2.2: Acque meteoriche captate e stoccate" dell'allegato F alla
  Delibera della Giunta Regionale 2272/2009 "Protocollo Itaca Completo Guida
  all'autovalutazione"), la descrizione dei sistemi impiantistici integrativi, necessari allo
  smaltimento delle eventuali acque in esubero nella fogna bianca comunale, oppure con l'ausilio
  di trivellazioni.
- autorizzazione allo smaltimento in falda delle acque in esubero da parte dell'Ente competente (Settore Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari), nel caso di trivellazioni.
- · elaborati grafici, redatti nelle opportune scale.

#### 3.3 RAPPORTO CON LA NORMATIVA REGIONALE

Le indicazioni riportate nel presente capitolo restano valide sino alla emanazione di un apposito Regolamento Regionale che definirà i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale così come previsto al comma 1, lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 della Legge Regionale 10 Giugno 2008 n°13.

#### CAPITOLO IV – EDILIZIA SOSTENIBILE

#### 4.1 PREMESSA

Per edilizia sostenibile, ai fini applicativi del presente titolo, si intende l'insieme di interventi pubblici o privati, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili che mirano a:

- contenere i consumi di energia e di risorse ambientali;
- · garantire la salute e il benessere degli occupanti;
- · limitare l'impatto ambientale:
- tutelare l'identità storico-culturale dei tessuti urbani favorendo il mantenimento dei caratteri storici e tipologici locali;
- · utilizzare materiali naturali, preferendo quelli locali;
- promuovere l'utilizzo di metodologie costruttive innovative e/o sperimentali;
- adottare soluzioni plano-volumetriche che tengano conto di fattori climatici quali il percorso del sole, la direzione dei venti dominanti, che contemplino l'utilizzo di vegetazione appropriata e di schermature idonee a garantire l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.

Il presente capitolo intende regolamentare i sistemi di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione e controllo dell'intero processo edilizio.

L'impiego di questi sistemi non consente solamente di valutare la prestazione energetica della costruzione, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva Europea sul rendimento energetico degli edifici (2002/91/CE e 2009/28/CE) e dal suo decreto di recepimento in Italia (D.Lgs 192/2005 e s.m.i.), ma anche quella relativa ad altre fondamentali problematiche come il consumo dei materiali da costruzione e dell'acqua potabile, i carichi ambientali (emissioni, rifiuti ecc.) e la qualità ambientale indoor.

Attraverso l'impiego del suddetti sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale, sarà possibile accedere a specifici incentivi, a seconda della tipologia di intervento.

#### 4.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Vengono recepite nel presente regolamento le seguenti normative:

- 1) L.R. 10 giugno 2008, nº 13, "Norme per l'abitare sostenibile";
- 2) Guida alla Legge Regionale nº 13 del 2008 "Norme per l'abitare sostenibile";
- L.R. 30 Luglio 2009. nº 14 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".
- 4) Delibera della giunta regionale n. 1471 del 4 Agosto 2009, "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10, L.R. 13/2008) (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 133 del 27/8/2009),
- Delibera della giunta regionale n. 2272 del 24 Novembre 2009, "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale "Norme per l'abitare

sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 201 del 15/12/2009) che comprende i seguenti allegati:

- Allegato A Modello di domanda,
- Allegato B Dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto presentato,
- Allegato C Attestato di conformità del progetto,
- Allegato D Certificato di sostenibilità ambientale,
- Allegato E "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici" in attuazione della L.R. 13/2008 – art. 10 (Norme per l'abitare sostenibile), costituito dal "Protocollo completo" e dallo "Strumento di qualità energetica" che, in quanto modificati e integrati rispetto al Sistema di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 4 Agosto 2009, n° 1471, li sostituisce integralmente;
- Allegato F Linee guida Protocollo completo;
- Allegato G Linee guida Strumento di qualità energetica;
- Allegato H Istruzioni d'uso del software;
- 6) Delibera della Giunta Regionale n° 924 del 25 Marzo 2010, "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008) Specificazioni in merito alla DGR 2272/2009;
- L.R. N°21 del 01 Agosto 2011, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 Luglio 2009 n°14, nonchè disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 Maggio 2011 n° 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 2011 n°106".

#### 4.3 DEFINIZIONI

Intero edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi iecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici<sup>1</sup>. Si precisa che nel caso in cui una o più unità immobiliari siano contraddistinte dalla condivisione di strutture edilizie portanti o portate, si intenderà come edificio l'insieme di tali unità anche qualora ogni unità abbia ingresso indipendente, impianto termico autonomo, numero civico proprio e sia stata edificata con proprio provvedimento abilitativo, diverso da quello delle altre unità<sup>2</sup>.

Definizione ripresa dal D. Lgs 311/06

A titolo di esempio sono da considerarsi come interi edifici:

- complesso immobiliare costituito da case a schiera che condividono le strutture edilizie portanti o portate
- · edificio multipiano di tipo condominiale plurifamiliare
- complesso immobiliare costituito da diverse unità che condividono strutture portanti o portate anche se interrate e/o non riscaldate

A titolo di esempio non sono da considerarsi come interi edifici, ma come diversi edifici, sui quali può essere applicato singolarmente il Protocollo FIACA -PUGLIA:

- complesso immobiliare costituito da diverse unità separate tra loro, senza alcuna condivisione di strutture edilizie portanti e portate
- complesso immobiliare costituito da diverse unità collegate attraverso elementi non a carattere di strutture portanti o
  portate come tettoie, pergolati ed elementi decorativi

Autovalutazione della sostenibilità ambientale: determinazione da parte del progettista e/o direttore dei lavori, del punteggio ottenuto dall'edificio a seguito dell'analisi delle schede di valutazione del Protocollo ITACA – PUGLIA, in fase di progetto e di costruzione, in conformità con la normativa tecnica di calcolo. L'autovalutazione può essere eseguita da un tecnico abilitato definito come un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Valutazione: verifica eseguita, da parte del Soggetto Certificatore, sull'autovalutazione effettuata dal progettista e sulla documentazione progettuale, volta a stabilire il punteggio finale relativo alla qualità energetica ed ambientale dell'edificio.

Attestato di conformità del progetto (allegato C alla DGR 2272/2009): documento rilasciato dal Soggetto Certificatore accreditato, a seguito della valutazione eseguita sui documenti progettuali elaborati dal/i progettista/i, attestante il livello di prestazione energetico - ambientale raggiunto dall'edificio in fase di progetto.

Certificato di sostenibilità ambientale: documento rilasciato dal Soggetto Certificatore a seguito di controlli eseguiti sull'edificio, in fase di esecuzione ed al termine della sua costruzione, che certifica il livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dall'edificio ad avvenuta realizzazione. Il certificato ha una validità di dieci anni, può essere rinnovabile, deve essere redatto in conformità al modello approvato dalla Regione Puglia (Allegato D della D.G.R. 2272/2009) e deve essere affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile riportando i seguenti dati:

- identificazione dell'edificio;
- livello globale di sostenibilità ambientale, punteggio degli indicatori di prestazione relativa per aree di valutazione e valore degli indicatori di prestazione assoluta;
- numero progressivo del certificato, data di emissione, data di validità temporale, firma del certificatore

Il certificato di sostenibilità ambientale deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia ed impiantistica che modifichi la prestazione ambientale dell'edificio.

Soggetto Certificatore: tecnico qualificato al rilascio dell'Attestato di Conformità del progetto e/o al rilascio del Certificato di sostenibilità ambientale (art. 9 DGR 25 Marzo 2010 n°924). E' un professionista iscritto all'Ordine o al Collegio professionale di appartenenza, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. I soggetti certificatori devono essere indipendenti ed estranei dalla committenza, progettazione e realizzazione dell'edificio. Il Soggetto Certificatore dovrà aver conseguito l'accreditamento per la certificazione di sostenibilità secondo i criteri stabiliti dalla Regione Puglia e dovrà essere inserito in apposito elenco, disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia alla pagina "Certificazione Abitare Sostenibile". Il soggetto certificatore può rilasciare anche l'attestato di certificazione energetica.

Attestato di certificazione energetica: documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 19 Agosto 2005 n° 192, attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio.

Serre solari o bioclimatiche: sistema tecnologico che sfrutta la radiazione solare per massimizzarne gli apporti energetici durante la stagione di riscaldamento. E' costituita da uno spazio chiuso separato dall'ambiente esterno mediante serramenti vetrati apribili e collegato all'edificio tramite uno o più accessi dotati di serramento. Ai fini del risparmio energetico e, nell'ipotesi di scomputo della stessa dal calcolo del volume edificabile, la serra solare deve avere le seguenti caratteristiche:

- la superficie netta deve essere minore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa;
- deve essere predisposto un atto di vincolo circa tale destinazione d'uso;
- non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone;
- la copertura può essere vetrata o opaca a seconda delle esigenze termiche ed architettoniche,
   a patto che vengano rispettate le prestazioni termiche minime successivamente riportate;
- deve essere ventilabile e dotata di sistemi di ombreggiamento mobili in modo da evitarne il surriscaldamento durante la stagione estiva;
- deve essere orientata verso sud con una tolleranza di max 40° nelle direzioni EST o OVEST;
- nell'ipotesi di chiusura con vetrate trasparenti di logge, balconi o terrazze esistenti, devono essere rispettate le distanze minime previste dalla normativa statale;
- la presenza della serra deve permettere una riduzione dell'energia dispersa durante tutta la stagione di riscaldamento pari almeno al 15% di quella che verrebbe dispersa in assenza della serra. A titolo esemplificativo, definita Q l'energia dispersa in assensa della serra e Qs l'energia dispersa in presenza della serra deve essere soddisfatta la seguente disequazione:

#### (Q-Qs)/Qs≥0,15

- le caratteristiche e le proprietà energetiche della serra dovranno essere specificate dal progettista in una relazione tecnica esplicativa comprendente:
  - 1. schema di funzionamento invernale/estivo;
  - 2. descrizione dei sistemi di ventilazione e ombreggiamento;
  - rispondenza dei calcoli alle vigenti norme UNI in materia, facendo esplicito riferimento a quanto previsto nell'appendice E della norma UNI-EN-ISO 13790:2008;
  - studio dell'integrazione architettonica.

#### 4.5 CALCOLO DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI EDILIZI

In attuazione dell'art. 11 della L.R. 13/2008 (Norme per l'abitare sostenibile), ai fini del calcolo degli indici e dei parametri edilizi, salvo per quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle altezze massime, delle distanze (dai confini, tra edifici e dalle strade) e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:

- a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri;
- b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;

- c) le serre solari di cui alla definizione riportata al par. 4.3;
- d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione ed il raffrescamento naturali.

Quanto sopra riportato si applica anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. Le deroghe sopra illustrate si applicano ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

Tutti gli incrementi relativi ai i volumi e agli spessori realizzati in deroga ai sensi del presente Capitolo, non possono essere trasformati o ridotti.

#### 4.6 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SOSTENIBILITA'

Il metodo adottato per la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi si basa sul "Protocollo Itaca Puglia" che è suddiviso in 5 aree di valutazione della sostenibilità ambientale secondo quanto riportato nella tabella A del DGR 1471 del 4 Agosto 2009:

- · Qualità del sito,
- · Consumo di risorse.
- · Carichi ambientali,
- · Qualità ambientale indoor,
- Qualità del servizio.

Ad ogni area di valutazione corrispondono dei criteri suddivisi in schede tematiche a ciascuna delle quali è associato un punteggio. La sommatoria di tutti i punteggi accumulati per ciascuna scheda, definisce in modo univoco, e secondo presupposti di correttezza scientifica, il grado di qualità ambientale raggiunto dall'intervento, collocandolo in una classe di prestazione della sostenibilità così come riportato nella tabella B della succitata delibera e, precisamente:

Classe di sostenibilità	Descrizione
-1	Rappresenta una prestazione inferiore allo standard ed alla pratica corrente.
D	Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolament vigenti o in caso non vi siano regolamenti vegenti, rappresenta la pratica corrente.
1	Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolament vigenti e alla pratica corrente.
2	Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto a regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
3	Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolament vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come la migliore pratica.
4	Rappresenta un significativo incremento della migliore pratica.
5	Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere sperimentale.

Il sistema di valutazione attualmente in vigore è quello previsto dalla DGR 24 Novembre 2009 nº 2272 e dai suoi allegati.

Per poter accedere agli incentivi, occorre raggiungere almeno la classe di sostenibilità 2,

#### 4.7 CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli interventi edilizi sostenibili che consentono di accedere agli incentivi di cui al par. 4.8, devono riguardare l'intero edificio ed appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- Piani attuativi;
- Interventi di nuova edificazione compresi gli ampliamenti di edifici esistenti con valutazione del livello di sostenibilità ambientale estesa all'intero edificio;
- · Ristrutturazione edilizia;
- · Demolizione totale e ricostruzione;
- Demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2009 e s.m.i.;

#### 4.8 TIPOLOGIE DI INCENTIVAZIONE

Le tipologie di incentivazione per interventi di edilizia sostenibile ai sensi del presente capitolo e dell'art. 12 della L.R. 13/2008, sono le seguenti:

- bonus volumetrico: incremento del volume edificabile calcolato in percentuale sulla volumetria massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti all'interno del lotto. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/2008, tale incremento volumetrico sarà calcolato al netto delle murature esterne e al lordo dei solai che lo delimitano, comprese le porzioni dei solai sovrastanti e sottostanti le murature esterne sino a cm 30. L'incremento volumetrico dovrà essere eseguito nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal DIM 2 aprile 1968, n. 1444, e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni. Negli elaborati di progetto dovrà essere evidenziata la porzione di fabbricato da realizzare usufruendo degli incentivi volumetrici;
- riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e dei contributo sul costo di costruzione;
- eventuali riduzioni di natura fiscale definiti annualmente dall'Amministrazione Comunale.

#### 4.9 GRADUAZIONE DEGLI INCENTIVI

Il calcolo degli incentivi deve essere eseguito per interpolazione lineare dei valori riportati nelle seguenti tabelle a partire dal livello di sostenibilità 2. Gli incentivi previsti dalle seguenti tabelle riguardano esclusivamente gli interventi di tipo residenziale, pertanto, eventuali edifici a destinazione mista potranno usufruire di tali incentivi solo per la parte residenziale.

Tab.1

LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE
1	122	
2	20%	Definiti annualmente dall'A.C
3	30%	Definiti annualmente dall'A.C
4	50%	Definiti annualmente dall'A.C
5	70%	Definiti annualmente dall'A.C

#### Tab.2

INTERVENTI EDI	LIZI IN ZONA B3 - D1 - D2 - E (ESCLUSA EDILIZIA RI	ESIDENZIALE SOCIALE)	DI ESPANSIONE (C)
LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	BONUS VOLUMETRICO	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE
1			
2	5%	7%	Definiti annualmente dall'A.0
3	10%	10%	Definiti annualmente dall'A.0
4	20%	10%	Definiti annualmente dall'A.0
5	40%	10%	Definiti annualmente dall'A.0

# Tab.3

		NTI EDILIZI ENZIALE SOCIALE)	
LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	BONUS VOLUMETRICO (escluso zone A-B1-B2)	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE
1			G
2	20%	7%	Definiti annualmente dall'A.C
3	30%	10%	Definiti annualmente dall'A.C
4	50%	10%	Definiti annualmente dall'A.C
5	70%	10%	Definiti annualmente dall'A.0

# Tab.4

LIVELLO DI SOSTENIBILITA	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	BONUS VOLUMETRICO	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE
1		4	a
2			
3	10%	6%	Definiti annualmente dall'A.C
4	20%	9%	Definiti annualmente dall'A.C
5	40%	10%	Definiti annualmente dall'A.C

#### 4.10 MACROAREE COMUNALI

Nel caso di interventi ricadenti all'interno del **tessuto urbano comunale consolidato**, trova applicazione un modello di graduazione degli incentivi integrativo rispetto a quello previsto al par. 4.9.

Il centro urbano è stato suddiviso in dodici "macroaree" che presentano caratteri omogenei secondo quanto riportato negli allegati:

- Elaborato RG: ANALISI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO RELAZIONE GENERALE
- Elaborato A1: MACROAREE COMUNALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R.13/2008 PLANIMETRIA;
- Elaborato A2: MACROAREE COMUNALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R.13/2008 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- Elaborato A3: MACROAREE COMUNALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R.13/2008 TABELLA DEI CARATTERI.

Nell'elaborazione del PROTOCOLLO ITACA PUGLIA, a seconda della macroarea in cui è localizzato l'intervento edifizio, si può accedere ad un incremento degli incentivi previsti al par. 4.8, in base ai livello di sostenibilità raggiunto nelle due aree di valutazione che sono state reputate "sensibili" per la macroarea interessata rispetto alle cinque dei PROTOCOLLO ITACA PUGLIA (qualità del sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità ambientale indoor, qualità del servizio).

Si riportano, al paragrafo 4.11, le tabelle di incentivazione relative a ciascuna macroarea comunale con indicazione delle aree di valutazione "sensibili".

#### 4.11 MAGGIORAZIONE INCENTIVI PER MACROAREE COMUNALI

Il calcolo degli incentivi integrativi deve essere eseguito per interpolazione lineare dei valori riportati nelle seguenti tabelle per ciascuna area di valutazione "sensibile", a partire dal livello di sostenibilità 3. Gli incentivi delle due eree di valutazione "sensibili" possono essere sommati.

Tab.5

		MACROAREA "A" (centi	ro storico)	
Livello di	area di va	to incentivi alutazione mbientali"	Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del sito"	
sostenibilità	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONER/ di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE
1				
2			-	-
3	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.

Tab.6

	MACROAREA "E	31" (zona di completamen	nto di interesse ambienta	ale)
Livello di sostenibilità	Incremento Incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"		Incremento Incentivi area di valutazione "Qualità del sito"	
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE
1				
2	5		-	
3	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%	Definiti annualmente dall'A C

Tab.7

		MACROAREA "B	?-1"	
Livello di	Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del servizio"		Incremento incentivi area di valutazione "Carichi ambientali"	
sostenibilità	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE
1			=	-
2	*	70	-	28
3.	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%	Definiti annualmente dall'A C
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.

Tab.8

		MACROAREA "B	2-2"	
15-11-45	Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del servizio"		Incremento incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"	
Livello di sostenibilità	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE
1	9.0	( <u>#</u> )		*
2		( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	9	
3	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C

Tab.9

		MACROAREA "B2	-3"	
Livello di sostenibilità	Incremento incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"		Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del sito"	
	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE
1	9		5	200
2	85		8	100
3	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C.
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.

# Tab.10

	1	MACROAREA "B2-4", "B2	2-5", "B2-6"		
	(10.50 - 2000 0 8000	o incentivi ilutazione mbientali"	Incremento incentivi area di valutazione "Consumo di risorse"		
Livello di sostenibilità	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	
1		±			
2		#	3	(4):	
3	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C	
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	
5 + 6%		Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	

# Tab.11

		MACROAREA "B2-7",	"B2-8"		
17		o incentivi alutazione mbientali"	Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del sito"		
Livello di sostenibilità	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	
1			(a)		
2	•			10.00	
3	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C  Definiti annualmente dall'A.C	
4	+ 4%	Definiti annualmente dail'A.C.	+ 3%		
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	

#### Tab.12

		MACROAREA "B2	2-9"		
	area di va	to incentivi alutazione di risorse"	Incremento incentivi area di valutazione "Carichi ambientali"		
Livello di sostenibilità	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	
1	THE THE			j.	
2	(*)	±1	-	9	
3	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C	
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A,C.	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C	
5	+ 6%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C	

#### Tab.13

		MACROAREA "B3" (zo	ona 167)		
	area di va	to incentivi alutazione di risorse"	Incremento incentivi area di valutazione "Qualità del sito"		
Livello di sostenibilità	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	RIDUZIONE ONERI di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione	EVENTUALI RIDUZIONI DI NATURA FISCALE	
1	1 (S)	20 TO TO	*	3. 12.	
2	To the state of	2017	Ţ	= =	
3	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 2%	Definiti annualmente dall'A.C	
4	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C.	+ 3%	Definiti annualmente dall'A.C	
5 + 6%		Definiti annualmente dall'A.C.	+ 4%	Definiti annualmente dall'A.C	

Si riporta un esempio di calcolo degli incentivi per un caso tipo:

- tipologia di intervento: nuova costruzione (edilizia libera);
- zona territoriale omogenea. B2;
- macroarea (par. 4.10): B2-7;
- tabelle di riferimento: tab. 1 e tab. 11;
- livello di sostenibilità di progetto: 3,05 (punteggio globale residenziale PROTOCOLLO ITACA PUGLIA)
- riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione (tab.1) calcolato per interpolazione lineare secondo la formula

$$\label{eq:loss_loss} \begin{split} & [(L_{\rm glob}\text{-}L_{\rm sup})/(L_{\rm inf}\text{-}L_{\rm sup})]\cdot I_{\rm mf}\text{-} [(L_{\rm glob}\text{-}L_{\rm inf})/(L_{\rm inf}\text{-}L_{\rm sup})]\cdot I_{\rm sep} \\ & \textit{dove} \end{split}$$

L<sub>glob</sub> è il livello di sostenibilità globale di progetto

 $L_{\text{sup}}$  è il livello di sostenibilità immediatamente superiore a quello di progetto

L<sub>ini</sub> è il livello di sostenibilità immediatamente inferiore a quello di progetto

I<sub>inf</sub> é l'incentivo relativo al livello di sostenibilità immediatamente inferiore a quello di progetto

1<sub>sup</sub> è l'incentivo relativo al livello di sostenibilità immediatamente superiore a quello di progetto

Sostituendo i valori: [(3,05-4)/(3-4)] · 30% - [(3,05-3)/(3-4)] · 50% = 31,00%

- livello di sostenibilità di progetto per le aree di valutazione "sensibili" (tab.11):
  - "carichi ambientali": 4,26
  - "qualità del sito": 3.33
- Calcolo della riduzione aggiuntiva degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, per interpolazione lineare dei valori riportati nella tab. 11:
  - "carichi ambientali": [(4,26-5)/(4-5)] · 4% [(4,26-4)/(4-5)] · 6% = 2,96 + 1,56 = 4,52%
  - "qualità del sito": [(3,33-4)/(3-4)] · 2% [(3,33-3)/(3-4)] · 3% = 1,34 + 0,99 = 2,33%
- Riduzione complessiva degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione:
   (31,00+4,52+2,33) = 37,85 %

#### 4.12 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PROCEDURE

Al fine dell'ottenimento degli incentivi di cui ai precedenti paragrafi, il committente dovrà allegare agli elaborati richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale per il rilascio del titolo abilitativo, la seguente documentazione integrativa di seguito distinta per ciascuna fase del processo edilizio:

#### 4.12.1 Fase di richiesta e rilascio del titolo abilitativo

- a. Relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali con specifica indicazione degli incentivi dei quali ci si intende avvalere, previsti dal presente regolamento, calcolati attraverso le tabelle dei paragrafi 4.9 e 4.11;
- Elaborati tecnici, sia grafici che descrittivi, atti ad esplicitare le strategie di progettazione bioclimatica adottate, nonchè le sollecitazioni ambientali fornite dal contesto d'intervento (fattori fisici, climatici, ambientali ecc.);
- c. Autovalutazione della sostenibilità ambientale ai sensi del sistema di valutazione di cui alle Delibere della Giunta Regionale 1471/2009 e 2272/2009, contenente le schede di valutazione dei criteri del PROTOCOLLO ITACA PUGLIA e la scheda di calcolo indicante il livello globale di sostenibilità raggiunto. Tutte le schede devono essere consegnate in formato cartaceo ed elettronico debitamente compilate e timbrate dal tecnico abilitato, corredate dagli eventuali elaborati tecnici (sia grafici che di calcolo) necessari a dimostare il punteggio ottenuto;
- d. Nomina del soggetto certificatore (D.G.R. 2272/2009) incaricato di redigere l'attestato di cui alla successiva lettera e);
- e. Attestato di Conformità del progetto ai requisiti del PROTOCOLLO ITACA PUGLIA (D.G.R. 1471/2009 e D.G.R. 2272/2009);
- f. Attestato di qualificazione energetica;
- g. Atto d'obbligo firmato dal committente e dal direttore dei lavori secondo il modello predisposto dalla Amministrazione Comunale. Il documento dovrà contenere indicazioni circa la tipologia di intervento, la classe di sostenibilità ambientale raggiunta dal progetto e le comunicazioni da inoltrare all'ufficio tecnico comunale durante le varie fasi di cantiere di cui al par. 4.12.2.

La concessione delle agevolazioni (par. 4.9 e 4.11) è subordinata alla presentazione della

predisposto dalla Amministrazione Comunale. Il documento dovrà contenere indicazioni circa la tipologia di intervento, la classe di sostenibilità ambientale raggiunta dal progetto e le comunicazioni da inoltrare all'ufficio tecnico comunale durante le varie fasi di cantiere di cui al par. 4.12.2.

La concessione delle agevolazioni (par. 4.9 e 4.11) è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al presente paragrafo, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, deve essere stipulata una polizza fidejussoria di valore pari al doppio della riduzione degli oneri che costituisce l'incentivo. La polizza dovrà essere svincolata dopo l'ottenimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale.

Qualora il titolo abilitativo sia subordinato alla approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, la documentazione di cui al punto a) dovrà essere allegata agli elaborati richiesti al fine della approvazione dello stesso strumento esecutivo. La delibera con la quale il Consiglio Comunale approva lo strumento urbanistico esecutivo, dovrà contenere esplicita indicazione delle agevolazioni concesse ai sensi della L.R. 13/2008 così come integrate dal presente regolamento, nonchè delle specifiche condizioni necessarie per mantenere tali agevolazioni nelle successive fasi procedurali.

#### 4.12,2 Fase di realizzazione del progetto

#### 4.12.2.1 Inizio dei lavori

A seguito del rilascio del titolo abilitativo, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori, il committente presenta al soggetto certificatore, e per conoscenza, all'U.T.C., la richiesta di emissione del certificato di sostenibilità ambientale secondo il modello dell'Allegato A della DGR 1471/2009 e allegando la documentazione ivi prevista.

#### 4.12.2.2 Realizzazione dei lavori - controlli

L'ufficio tecnico comunale, avvalendosi anche di tecnici esterni, coadiuvato dal direttore dei lavori e dal soggetto certificatore, stabilisce un calendario dei **sopralluoghi** finalizzati ad accertare la assoluta conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

La Direzione del lavori dovrà effettuare un rilievo fotografico di tutte le fasi lavorative che possa attestare la corretta esecuzione delle scelte progettuali. La direzione dei lavori dovrà, inoltre, raccogliere la documentazione tecnica dei materiali utilizzati e renderla disponibile al soggetto certificatore.

Le verifiche da parte dell'U.T.C. potranno essere eseguite in loco con l'utilizzo dei metodi e delle tecniche di rilevamento ritenute più idonee (ad es. termografie, termoflussimetrie, verifica dei sistemi di recupero delle acque, dei materiali utilizzati, delle caratteristiche degli impianti).

Nell'ipotesi che durante i sopralluoghi vengano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, l'U.T.C. provvederà ad ingiungere al richiedente la certificazione di sostenibilità ambientale, di provvedere al loro rimedio. Nell'ipotesi di inadempienza mantenuta anche dopo l'eventuale reiterazione della diffida, l'U.T.C. provvederà ad eliminare i benefici rilasciati (volumetrici ed economici)

e ad applicare le sanzioni di cui al par. 4.14.

#### 4.12.3 Fine dei lavori

Unitamente alla comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa all'U.T.C. la seguente documentazione ai sensi della DGR 2272/2009:

- attestazione di conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione ed alla scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, secondo l'allegato B alla DGR 2272/2009, redatta dal direttore dei lavori:
- certificato di sostenibilità ambientale a firma del Soggetto Certificatore (allegato D alla DGR 2272/2009). Il Soggetto Certificatore, entro i successivi 15 giorni dalla data di emissione, trasmette al competente ufficio regionale il certificato di sostenibilità ambientale allegando allo stesso l'attestato di conformità del progetto (allegato C alla DGR 2272/2009);
- documentazione fotografica di cui al par. 4.12.2.2 raccolta durante l'esecuzione dei lavori, in particolare quella relativa alla realizzazione delle opere ed alla posa in opera dei materiali non visibili o comunque non ispezionabili alla fine dei lavori. La documentazione fotografica deve riportare specifico riferimento al cantiere oggetto di intervento e deve essere sottoscritta dal committente, dal direttore dei lavori e dal soggetto certificatore.

#### 4.13 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi che influiscono sul calcolo del punteggio raggiunto ai fini dell'ottenimento dei bonus di cui ai paragrafi 4.9 e 4.11, devono essere autorizzate prima della loro esecuzione con la specifica indicazione dell'eventuale variazione di punteggio.

Contestualmente alla presentazione della variante in corso d'opera, deve essere presentato aggiornamento della documentazione di cui al par. 4.12.1.

A seguito di taie variazione, dovranno essere ricalcolati tutti gli incentivi spettanti e, i relativi eventuali conguagli, dovranno essere evasi prima del rilascio del nuovo titelo abilitativo in variante.

Tale procedura, deve essere seguita anche nel caso di varianti in corso d'opera effettuate con DIA o SCIA, nel rispetto dei tempi di verifica e controllo a disposizione dell'UTC previsti dalle normative cogenti.

#### 4.14 SANZIONI

La LR 13/2008, all'art. 15, prevede l'applicazione di sanzioni sia per il soggetto certificatore che per il committente. A seguito dei controlli previsti al par. 4.12.2.2, nel caso dovessero essere riscontrate irregolarità documentali o difformità delle opere realizzate rispetto agli elaborati progettuali, l'UTC provvederà, previa diffida, a ingiungere al committente e al soggetto certificatore di rimediare entro il termine perentorio di 60 giorni alle inadempienze riscontrate in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato. Nell'ipotesi che l'inadempienza sia manténuta anche dopo l'eventuale reiterazione della diffida il comune provvederà alla revoca totale o parziale dei benefici rilasciati come riportato nei successivi paragrafi.

Si specifica altresi, che nel caso di certificazioni illegittime rilasciate dal soggetto certificatore, relative ad opere che vengano riscontrate non sanabili, l'UTC provvederà ad effettuare idonea segnalazione al competente ufficio Regionale. Il soggetto certificatore inadempiente perderà i requisiti per l'accreditamento dei soggetti ablitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale.

#### 4.14.1 decadenza parziale degli incentivi economici

Nel caso si riscontri una parziale o differente realizzazione delle misure, previste per raggiungere il livello di sostenibilità ambientale oggetto della assegnazione degli incentivi, l'UTC ingiunge al committente l'aggiornamento della documentazione prevista al par. 4.12.1 attestante il nuovo livello di sostenibilità raggiunto, da confermare in fase di certificazione finale, e predispone una rimodulazione degli incentivi assegnati e richiede il versamento dei conguagli dovuti.

#### 4.14.2 decadenza totale degli incentivi economici

La mancata attuazione di quanto previsto in fase di progettazione per raggiungere il livello di sostenibilità ambientale oggetto della assegnazione degli incentivi, o la mancata presentazione, nei casi di cui al par. 4.14.1, della documentazione aggiornata richiesta dall'UTC a seguito della diffida, comporta la decadenza totale degli incentivi concessi. Pertanto, il committente è tenuto al versamento di una somma pari al doppio dell'importo scomputato, oggetto dell'incentivo.

#### 4.14.3 decadenza degli incentivi volumetrici

Nel caso di realizzazione di opere difformi, dovrà essere presentata tutta la documentazione aggiornata di cui al par. 4.12.1 e, nel caso di raggiungimento di un livello di sostenibilità che comporta una riduzione del volume concesso in bonus, l'UTC provvederà ad applicare, per la porzione di volume non legittimamente realizzata, le procedure disposte dal DPR 380/2001 e s.m.i. inerenti l'ordinanza di demolizione e/o acquisizione al patrimonio comunale.

#### 4.14 TARGHE ENERGETICHE

Completata la procedura di certificazione della sostenibilità ambientale, e, ottenuto il certificato di agibilità da parte del Comune, il committente fa richiesta ai competenti uffici regionali, di un targa energetica contenete l'indicazione del punteggio globale conseguito. La targa deve essere esposta in una parte dell'edificio che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.

Ad ogni eventuale aggiornamento del certificato di sostenibilità ambientale, si dovrà provvedere anche all'aggiornamento della targa energetica.

Il Segretario Generale f.to Luigi Di Natale

# Il Sindaco f.to Francesco Crudele

L'Assessore Anziano f.to Gioacchino Carella

<b>-</b> •	•	C	119	1	1			• • , ,•
Η.΄	conta	contorm	ലവിര	rioinal	- สล	servire	ner iisc	amministrativo.
_	copiu	Comonin	c an o	115IIIui	Juu	BCI VII C	per use	amminimon an vo.

Il Segretario Generale dott. Luigi Di Natale

Capurso, <u>08/05/2012</u>

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

#### Che la presente deliberazione:

- X è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal <u>08/05/2012</u> al <u>23/05/2012</u> come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami;
- X è stata trasmessa, con elenco n. <u>9224</u> in data <u>08/05/2012</u> ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

#### Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno <u>08/05/2012</u>:

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000); decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 23/05/2012

Il Segretario Generale f.to Luigi Di Natale